

# Tasso d'Interesse Legale

## All'1,25% dal 1 Gennaio 2022

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che è stato modificato il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. innalzandolo dall'attuale 0,01% all'1,25% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2022. Tale innalzamento determina una serie di **conseguenze sul piano fiscale e contributivo**. L'effetto più importante riguarda il calcolo delle **somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso** ex art. 13 del DLgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi **pari allo 0,01% fino al 31 dicembre 2021 e all'1,25% dal 1° gennaio 2022** fino al giorno di versamento compreso. La nuova misura del tasso legale rileva **per il calcolo degli interessi**, non determinati per iscritto, in relazione:

- i) ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- ii) agli **interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa** (art. 89 comma 5 del TUIR).

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, **sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali** e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. n. 388/2000.

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di **contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale**, in caso di:

- i) oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- ii) fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- iii) **crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale** di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- iv) **aziende agricole colpite da eventi eccezionali**;
- v) aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- vi) **enti non economici e di enti**, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

**La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Con il DM del 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. il 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è **stato aumentato dallo 0,01% all'1,25% in ragione d'anno**.

## Osserva

La variazione del tasso legale ha effetto anche **in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive**.

Il nuovo tasso di interesse legale dell'1,25% **si applica dall'1.1.2022**.

### Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale **ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali**.

### Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti **in caso di ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

## Osserva

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, **occorre corrispondere**, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello **in vigore nei singoli periodi**, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- **allo 0,5%**, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- **allo 0,2%**, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- **allo 0,1%**, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- **allo 0,3%**, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- **allo 0,8%**, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- **allo 0,05%**, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- **allo 0,01%**, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- **all'1,25%, dall'1.1.2022** fino al giorno di versamento compreso.

## Osserva

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2021, che verrà **effettuato il 17.2.2022**, comporta l'applicazione del tasso legale:

→ **dello 0,01%, per il periodo 1.12.2021 - 31.12.2021;**

→ **dell'1,25%, per il periodo 1.1.2022 - 17.2.2022.**

### Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime

L'aumento all'1,25% del tasso di interesse legale rileva anche **in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute** per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- **accertamento con adesione**, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- **acquiescenza all'accertamento**, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle **rate successive alla prima.**

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

### Osserva

Pertanto, ad esempio, in caso di **atto di adesione perfezionato nel 2021** il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,01% in vigore nel 2021, **anche per le rate che scadranno negli anni successivi**, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche **in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.**

### Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal dl 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il **versamento rateale delle somme dovute** in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 conv. L. 17.12.2018 n. 136 (c.d. "pace fiscale"), in particolare:

- la **definizione agevolata dei processi verbali di constatazione** consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 1 del DL 119/2018;
- la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento** o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 119/2018;
- la **definizione agevolata degli inviti al contraddittorio** notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DL 119/2018;
- la **definizione agevolata degli accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DL 119/2018;
- la **definizione agevolata delle controversie tributarie** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 24.10.2018, ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018.

## Osserva

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che **il tasso legale applicato sulla seconda rata rimanga invariato** anche in relazione alle rate successive.

### Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova **misura dell'1,25% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi**, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai **capitali dati a mutuo** (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli **interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa** (art. 89 co. 5 del TUIR).

### Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L'aumento del tasso legale all'1,25% **non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva** dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

## Osserva

In tal caso **gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%**, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

### Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

L'aumento del tasso di interesse legale dallo 0,01% all'1,25%, operato dal DM 13 dicembre 2021 (con efficacia dl 1° gennaio 2022), **ha richiesto l'intervento del DM 21 dicembre 2021**, che ha adeguato i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;

- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

Il coefficiente per determinare il valore delle rendite, previsto dall'art. 46 co. 2 del DPR 131/86 (per l'imposta di registro) e dall'art. 17 del DLgs. 346/90 (per l'imposta di successione e donazione), dall'1.1.2022 **passa al valore di 80, mentre fino al 31.12.2021 era fissato nel valore di 10.000.**

## Osserva

Così:

- mentre, per determinare il valore di una rendita a tempo indeterminato o perpetua, costituita dall'1.1.2021, **era necessario moltiplicare il valore dell'annualità per il coefficiente di 10.000** (con effetti paradossali);
- **per rendite costituite dall'1.1.2022, il valore si ottiene moltiplicando l'annualità per 80.**

Per effetto degli aggiornamenti dei coefficienti derivanti dall'aumento del tasso di interesse legale, risulta "corretto" l'effetto che la diminuzione fino allo 0,01% del tasso di interesse legale **aveva provocato, negli anni passati, sul valore delle rendite immobiliari**, che era diventato del tutto abnorme, tanto che persino l'Agenzia delle Entrate aveva cercato di limitarlo, nella risposta n. 51/2021, utilizzando il criterio di calcolo operante **per le rendite a tempo determinato.**

## Osserva

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, **agli atti giudiziari pubblicati o emanati**, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e **alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2022.**

### Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste **per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali**, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all'1,25% dall'1.1.2022, in caso di:

- **oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali** o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;

- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- **aziende agricole colpite da eventi eccezionali;**
- aziende **sottoposte a procedure concorsuali;**
- **enti non economici e di enti**, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

## Osserva

La nuova misura minima della sanzione, pari all'1,25%, si applica ai **contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2022.**

**Fine della Circolare N° 003/2022**